

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 1 di 14
----------------	---	--

## 1. Scopo e campo di applicazione

Con la Legge n. 179/2017 il legislatore ha introdotto nel Decreto legislativo 231/2001, all'art. 6, i commi 2-bs, 2-ter e 2-quater, con i quali si è richiesto che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dagli Enti contengano una compiuta disciplina delle misure che consentano a dipendenti e/o collaboratori di accedere a un sistema di segnalazione degli illeciti tale da garantire ai segnalanti la riservatezza dell'identità e di proteggerli dall'adozione di misure ritorsive, o in qualunque modo discriminatorie, come licenziamenti o provvedimenti disciplinari.

In particolare, i Modelli dovranno comprendere:

1. l'adozione di uno o più canali di segnalazione (di cui almeno uno idoneo a garantire con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante);
2. il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, fatti salvi i casi di segnalazioni in malafede;
3. le sanzioni disciplinari da adottare nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante o di chi esegua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave (cd. segnalazioni in malafede).

Con la novella, il legislatore ha inteso promuovere, quindi, quei comportamenti che costituiscono manifestazione di senso civico, attraverso i quali il segnalante (cd. "whistleblower") contribuisce all'emersione delle violazioni e delle irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e consente di intervenire agli organi legittimati, migliorando il sistema di prevenzione dei rischi.

Al tempo stesso si è richiesto agli Enti di approntare misure di tutela dei segnalanti, di modo da non dare adito a trattamenti o provvedimenti discriminatori o ritorsivi in conseguenza della segnalazione, che potrebbero fortemente disincentivare la realizzazione di comportamenti virtuosi e civici dei whistleblowers.

Il presente protocollo costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione 231 della società Sissa Medialab e stabilisce le regole per l'attuazione delle disposizioni in parola, integrando senza sostituire e dando ulteriore e specifica attuazione a quanto previsto nel Piano per la Prevenzione della Corruzione.

In particolare, il presente protocollo:

- istituisce e formalizza i canali, di cui almeno uno informatico, attraverso i quali sono trasmesse le segnalazioni e stabilisce le loro modalità operative di utilizzo;

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 2 di 14
----------------	---	--

- riconosce i requisiti minimi di legge delle segnalazioni trasmissibili, in difetto dei quali la segnalazione non sarà presa in considerazione, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del segnalante (cd. segnalazioni in malafede);
- stabilisce le modalità di ricezione delle segnalazioni e dell'eventuale fase istruttoria che ne potrebbe seguire;
- stabilisce gli esiti possibili delle segnalazioni;
- stabilisce le modalità di conservazione e archiviazione delle segnalazioni, oltre che di conservazione dei dati, e di protezione della riservatezza del segnalante;
- riconosce il divieto assoluto di trattamenti discriminatori o ritorsivi nei confronti del segnalante.

Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari e i responsabili, e ad ogni segnalazione di illecito pervenuta attraverso i canali all'uopo approntati.

## **2. Riferimenti**

- Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs 231/01
- D. Lgs. 231/01
- D. Lgs 165/01

## **3. Destinatari**

- Tutti i dipendenti e i collaboratori, ad ogni titolo, compresi quelli di imprese che forniscono a Sissa Medialab beni e servizi e o che realizzano opere in favore della Società

## **4. Responsabilità**

- OdV
- RPC
- Amministratore Delegato
- Addetto dell'amministrazione

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 3 di 14
----------------	---	--

- **Responsabile per la Privacy**

per le attività di seguito descritte.

#### **4. Allegati**

Modulo per la segnalazione degli illeciti.

#### **5. Modalità operative**

Le seguenti disposizioni descrivono in dettaglio le modalità operative di attuazione del presente protocollo.

##### **5.1 Segnalazioni, ambito e requisiti minimi**

Sono segnalatori (cd. whistleblowers) tutti i destinatari del presente protocollo che ritengano di essere stati testimoni di un illecito o di un'irregolarità costituiti da comportamenti di qualsiasi natura (azioni od omissioni) riferibili al personale della Società o a terzi che integrino violazione di legge, di regolamenti, di provvedimenti dell'Autorità, del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ovvero di normative interne, o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, materiale, di immagine o di ogni altro tipo, alla Società.

È detta segnalazione la comunicazione inviata all'indirizzo di Sissa Medialab e/o degli organi competenti a conoscerne, attraverso i canali all'uopo predisposti, in ordine alla consapevolezza o al sospetto della realizzazione di comportamenti di qualsiasi natura (azioni od omissioni) riferibili al personale della Società o a terzi che integrino violazione di legge, di regolamenti, di provvedimenti dell'Autorità, del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ovvero di normative interne, o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, materiale, di immagine o di ogni altro tipo, alla Società.

Le segnalazioni potranno riguardare, nello specifico, i seguenti ambiti:

- reati in materia di corruzione;
- violazioni del Codice Etico;
- violazioni del sistema interno di controllo e di gestione dei rischi;

SISSA MEDIALAB	Protocollo <b>WHISTLEBLOWING</b> trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. <b>4</b> di <b>14</b>
----------------	--	--

A norma di legge, le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede e circostanziate, ossia dovranno allegare, quali requisiti minimi, la narrazione di fatti, eventi e/o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito: in particolare, dovranno allegare ed essere fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti, di cui il segnalatore sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, tali da consentire la verifica, almeno in astratto, della fondatezza della notizia.

Le segnalazioni che difettassero dei requisiti minimi di cui al periodo precedente potranno non essere prese in considerazione dagli organi competenti a conoscerne, fatto salvo il caso di segnalazioni in malafede, di cui al paragrafo successivo.

## **5.2 Segnalazioni in malafede**

Sono in malafede le segnalazioni che, all'esito della fase istruttoria, si rivelassero prive di fondamento e effettuate allo scopo di arrecare un danno ingiusto al segnalato o alla Società, con dolo o colpa del segnalante.

Qualora dall'istruttoria risultassero elementi oggettivi comprovanti la malafede del segnalante, gli organi competenti a conoscere della segnalazione e/o dell'istruttoria comunicano senza ritardo i risultati dell'istruttoria agli organi ed alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di natura disciplinare o anche diversa, ritenuti maggiormente opportuni a tutela del segnalato e degli interessi della Società.

## **5.3 Canali di trasmissione delle segnalazioni**

Al fine di consentire ai segnalanti l'invio delle segnalazioni di cui ai punti che precedono, Sissa Medialab predispone i seguenti canali di trasmissione e ricezione delle segnalazioni, anche in forma anonima.

Le segnalazioni potranno essere indifferentemente trasmesse:

- a mezzo posta elettronica, inviando una mail all'indirizzo [anticorruzione@medialab.sissa.it](mailto:anticorruzione@medialab.sissa.it), se possibile allegando il Modulo per la segnalazione degli illeciti debitamente compilato in ogni sua parte (il Modulo è scaricabile dal sito della Società, alla sezione "Amministrazione Trasparente");
- attraverso la compilazione dell'apposito form nella piattaforma a libero accesso (no-log) dedicata e disponibile sul sito di Sissa Medialab, alla sezione "Amministrazione Trasparente";

Ferma la necessità di privilegiare i precedenti canali, anche nell'ottica di favorire la celerità della ricezione della segnalazione e dell'eventuale avvio della fase istruttoria conseguente, le

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 5 di 14</p>
----------------	--	---

segnalazioni potranno altresì essere inviate a mezzo di posta ordinaria, in busta chiusa e indirizzata a Responsabile Prevenzione della Corruzione c/o SISSA Medialab s.r.l. via Bonomea, 265 – 34136 Trieste, ovvero a mezzo FAX al num. +39 040 3787640 se possibile allegando il Modulo per la segnalazione degli illeciti debitamente compilato in ogni sua parte (il Modulo è scaricabile dal sito della Società, alla sezione “Amministrazione Trasparente”).

Ai fini della legge la segnalazione non sostituisce in alcun modo la denuncia all’Autorità Giudiziaria, né ad altra Autorità di Vigilanza competente per il fatto oggetto della comunicazione.

La segnalazione può avvenire in forma anonima.

#### **5.4 Ricezione delle segnalazioni**

Competente a ricevere le segnalazioni di cui ai punti è RPC, ovvero altro organo all’uopo designato e opportunamente delegato dall’OdV.

Chiunque tra il personale di Sissa Medialab, riceva una segnalazione (o altra comunicazione avente le caratteristiche di cui al punto 5.1 e ad essa equiparabile), anche attraverso canali di comunicazione non predisposti all’uopo, è tenuto a comunicarla senza ritardo, direttamente e senza ricorrere a intermediari, agli organi competenti a conoscerla, con modalità idonee a proteggere gli interessi del segnalante e del segnalato.

Alla segnalazione è assegnato un numero di protocollo progressivo a cura dell’organo che la riceve, ovvero dell’OdV, secondo il regolamento già adottato.

Inoltre, l’organo che riceve la segnalazione informa il segnalante, se univocamente identificabile:

- dell’avvenuta ricezione della comunicazione, e del numero di protocollo ad essa assegnato;
- della possibilità di essere ricontattato nel corso della fase istruttoria, ove ritenuto utile;
- della possibilità di integrare la segnalazione con ulteriori elementi di fatto, informazioni o circostanze di cui potesse venire a conoscenza, in ordine ai fatti oggetto della segnalazione.

Al solo segnalante è sempre consentito ottenere informazioni in ordine allo stato di avanzamento della segnalazione effettuata, anche in forma anonima, attraverso il numero di protocollo progressivo assegnato alla segnalazione.

#### **5.5 Attività istruttoria**

Dell’attività istruttoria è competente RPC, ovvero altro organo o persona all’uopo designato e opportunamente delegato e munito dei sufficienti poteri dall’Odv.

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 6 di 14</p>
----------------	--	---

### 5.5.1. Verifiche preliminari

Il soggetto competente della fase istruttoria della segnalazione è tenuto, immediatamente dopo la ricezione della stessa e la protocollazione a norma del punto che precede, ad effettuare una verifica preliminare della segnalazione.

Suddetta verifica preliminare deve accertare:

- se sia nota l'identità del segnalante, ovvero si tratti di segnalazione anonima;
- se sia nota, o meno, l'identità del segnalato;
- se la segnalazione sia circostanziata secondo quanto stabilito ai paragrafi che precedono, o meno;
- quale sia l'oggetto della segnalazione;

Il soggetto competente alla verifica preliminare deve inviare all'OdV, entro e non oltre giorni 8 dalla ricezione della segnalazione, il report della verifica preliminare contenente gli accertamenti di cui sopra.

Se, all'esito della verifica preliminare, la segnalazione appare anonima e non circostanziata, o manifestamente infondata, o, ancora, avente a oggetto fatti già oggetto di attività istruttoria conclusa o persone assolutamente estranee alla Società, il soggetto competente per la verifica preliminare può chiedere all'OdV che la segnalazione sia archiviata senza ulteriori verifiche, con proposta motivata e inviata contestualmente al report di cui al periodo precedente.

Allo stesso modo procede in ogni altro caso in cui la segnalazione risulti tale da non consentire, per grave difetto dei requisiti sostanziali di legge, l'avvio di una fase istruttoria che possa avere, almeno astrattamente, un esito concreto di qualsiasi natura.

Se la segnalazione appare effettuata in malafede, il soggetto competente per la verifica preliminare ne dà notizia all'OdV.

Se la segnalazione riguarda fatti o persone collegate all'attività dell'OdV, il report è invece comunicato al CdA e all'Amministratore della Società.

Nel caso in cui siano repute necessarie ulteriori verifiche, queste sono effettuate dall'OdV e/o dal RPC.

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 7 di 14</p>
----------------	--	---

La fase istruttoria deve tendere all'accertamento della veridicità della segnalazione procedendo all'attività di analisi e valutazione del grado di fondatezza della notizia e verificando la sussistenza dei comportamenti illeciti oggetto della comunicazione.

### **5.5.2 Tutela del segnalato**

Salvi i casi in cui le circostanze lo consiglino per ragioni di opportunità, quando è conclusa l'istruttoria, se è ritenuta la fondatezza della segnalazione, l'OdV o il RPC provvedono ad avvertire il segnalato dell'avvenuta verifica.

L'avvertimento, che deve avvenire in forma riservata, contiene la sommaria descrizione del fatto o del comportamento oggetto della segnalazione e delle violazioni che l'istruttoria abbia ritenute sussistenti.

Il segnalato è altresì avvertito che in conseguenza della segnalazione potranno essere adottate azioni correttive e anche provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, e che ha la facoltà di far pervenire all'OdV, entro 10 giorni dall'avvertimento, eventuali memorie o documenti a suo discarico.

Salvo i casi in cui il segnalante abbia prestato il consenso, è fatto esplicito divieto di comunicare al segnalato l'identità del segnalante o comunque dati o altre informazioni, di qualunque genere, atti a consentirne o a renderne possibile l'individuazione.

In ogni caso, qualora la contestazione sia fondata in tutto, o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato e il segnalante abbia prestato il consenso.

È fatto assoluto divieto di divulgare o comunicare l'identità del segnalato, ovvero altri elementi atti a consentirne o a renderne possibile l'identificazione a soggetti non autorizzati a conoscere di tali informazioni, senza il suo consenso.

### **5.5.3 Esito della fase istruttoria: azioni correttive e archiviazione**

Scaduto il termine per il segnalato per proporre le sue difese, l'OdV comunica senza ritardo al CdA il rapporto conclusivo dell'istruttoria, contestualmente formulando una sommaria valutazione delle risultanze dello stesso. Per il caso in cui la segnalazione sia stata ritenuta fondata, trasmette anche i documenti e le memorie eventualmente prodotti dal segnalato, oltre a raccomandazioni e/o indicazioni in merito all'adozione di azioni correttive con riguardo alle Aree e alle Funzioni oggetto della segnalazione.

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 8 di 14</p>
----------------	--	---

Il CdA, sentito l'OdV e RPC, assume tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di correggere e impedire il ripetersi dei comportamenti fatti oggetto di segnalazione di cui sia stata accertata la fondatezza, anche sulla scorta delle raccomandazioni e/o indicazioni ricevute dall'OdV, tenuto conto delle eventuali memorie e documenti a discarico prodotti dal segnalato in seguito all'avvertimento di cui al precedente paragrafo.

Sissa Medialab provvede, altresì, a sanzionare ogni comportamento illecito accertato e ascrivibile al proprio personale, adottando gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, al fine di prevenire il ripetersi dei comportamenti illeciti, secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero dalle procedure disciplinari in essere, dal Contratto di Lavoro o da altra norma eventualmente applicabile.

L'OdV provvede ad archiviare la segnalazione e alla conservazione dei documenti ad essa relativi, secondo le norme di cui al punto 5.6 del presente documento.

Nei casi in cui la segnalazione sia ritenuta fondata, l'OdV e il RPC sono tenuti a valutare l'eventuale rilevanza penale dei fatti e a informare, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

## **5.6 Conservazione della documentazione**

L'OdV e ogni altro soggetto competente per la ricezione delle segnalazioni, per la verifica delle stesse e per la fase istruttoria curano la conservazione e l'archiviazione, ciascuno per la parte di propria competenza, della documentazione cartacea ed elettronica relativa al procedimento di cui al presente protocollo con modalità tali da assicurare l'accesso e la tracciabilità dei dati e delle informazioni, nel rispetto dei migliori standard di sicurezza/riservatezza attuabili.

Suddetti dati, informazioni e documentazione di ogni tipo deve essere conservata per almeno anni 10 dalla data di archiviazione della segnalazione.

## **5.7 Trattamento dei dati personali (privacy)**

Sissa Medialab assicura, anche nelle attività e nei procedimenti di cui al presente protocollo, il rispetto della legge vigente, nazionale e comunitaria, oltre che delle procedure aziendali in materia di Privacy.

Sissa Medialab si impegna, altresì, a proteggere la riservatezza dell'identità dei segnalanti e dei segnalati, nonché ad assicurare, in particolare, il rispetto dei limiti di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento.

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 9 di 14
----------------	---	--

Per ciò che concerne la gestione delle segnalazioni, il Responsabile del trattamento dati personali è individuato nella persona di **NOME**. Il Responsabile del trattamento dati personali assicura il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, vigilando sulla puntuale osservazione delle stesse e delle proprie istruzioni.

### **5.8 Tutela del segnalante**

È fatto assoluto divieto di divulgare o comunicare l'identità del segnalante, ovvero altri elementi atti a consentirne o a renderne possibile l'identificazione a soggetti non autorizzati a conoscere di tali informazioni, senza il suo consenso.

È fatto assoluto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, ai sensi della legge. Sono altresì nulli il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere di Sissa Medialab, ovvero del datore di lavoro del segnalante, se diverso, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Sissa Medialab provvede a sanzionare, secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il proprio personale che violi le misure a tutela del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al RPC dall'interessato, che ne dà notizia circostanziata.

Il RPC valuta la sussistenza degli elementi in suo possesso ed effettua ulteriori accertamenti, laddove lo reputi necessario. Se ritiene che la discriminazione sussista, il RPC presenta rapporto sull'accaduto al Dirigente dal quale dipende il lavoratore interessato dalla misura, ovvero al superiore gerarchico del Dirigente, proponendo di adottare atti e/o provvedimenti idonei a ripristinare la situazione e rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha effettuato la discriminazione.

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. <b>10</b> di <b>14</b>
----------------	---	---

In ogni caso, Sissa Medialab ripudia le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave (cd. segnalazioni in malafede) sanzionando chi le effettui secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

### **5.8 Pubblicità del protocollo**

Il presente protocollo è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e diffuso, attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte dei Destinatari e dei Responsabili. Copia del presente documento è, inoltre, affissa nella bacheca dedicata alle comunicazioni interne.

L'OdV, anche attraverso soggetti all'uopo delegati, verificherà con regolarità la conoscenza del documento normativo da parte dei Destinatari, eventualmente suggerendo al CdA le opportune misure al fine di migliorarne il grado di diffusione, se ritenuto necessario.

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. 11 di 14
----------------	---	---

ALLEGATO: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

**Dati del segnalante\***

Nome e Cognome	
Qualifica di servizio	
Ufficio e incarico	
Recapito telefonico	
Recapito e-mail	

\* È possibile effettuare la segnalazione in forma anonima, ma ciò potrebbe pregiudicare la possibilità da parte degli organi competenti di verificare la fondatezza della notizia, in difetto di altri elementi sufficienti. L'identità del segnalante non verrà in nessun caso resa pubblica, e potrà essere rivelata al segnalato solo nel caso di cui all'art. 54-bis del D. Lgs. 165/01, previo consenso del segnalante.

**Elementi relativi alla segnalazione**

Ambito della segnalazione (barrare quello ritenuto)	<input type="checkbox"/> reati in materia di corruzione; <input type="checkbox"/> violazioni del Codice Etico; <input type="checkbox"/> violazioni del sistema interno di controllo e di gestione dei rischi; <input type="checkbox"/> altro: _____
Data o periodo del fatto	
Luogo del fatto	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (indicare nome, cognome, qualifica, ufficio e incarico, se noti.	

SISSA MEDIALAB	<p style="text-align: center;">Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni</p>	<p>Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. <b>12</b> di <b>14</b></p>
----------------	--	--

Possono essere indicati più nomi).	
Eventuali altri soggetti coinvolti, diversi da quelli che hanno commesso il fatto (indicare nome, cognome e recapito, se noti, ovvero ogni altro elemento ritenuto utile)	
Modalità in cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti, diversi da quelli indicati in precedenza, che potrebbero riferire in ordine al fatto oggetto della segnalazione (indicare nome, cognome e recapito, se noti, ovvero ogni altro elemento ritenuto utile), ovvero indicare i documenti che possano confermare	

SISSA MEDIALAB	Protocollo WHISTLEBLOWING trattamento e disciplina delle segnalazioni	Cod: PROT/WB Rev00 del 12 11 2018 Pag. <b>13</b> di <b>14</b>
----------------	---	---

la segnalazione	
-----------------	--

**Breve descrizione del fatto e della disposizione che si ritiene violata\*.**

\*La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, ai sensi di legge.

La presente segnalazione non sostituisce in alcun modo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, né ad altra Autorità di Vigilanza competente per il fatto oggetto della comunicazione.

Il segnalante è a conoscenza delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000.

Il segnalante è altresì edotto della possibilità di essere sanzionato a norma del sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sissa Medialab per il caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.